

COMUNE DI CHIETI



Prot. **67132**

del **4 OTT. 2024**

Ordinanza n. **198**

DEL 04/10/2024

Oggetto: Provvedimenti urgenti per la prevenzione contro la Dengue .

IL SINDACO

Vista la richiesta di disinfestazione acquisita al prot. n. 67018 del 4/10/2024 per caso probabile di Dengue relativo a paziente che ha trascorso parte del periodo viremico della malattia presso il Pronto Soccorso del P.O. SS. Annunziata di Chieti;

Considerato che è necessario intervenire a tutela della salute pubblica ponendo in essere tutte le misure previste per il controllo dei vettori (zanzara Aedes sp) secondo quanto riportato dal Piano nazionale di prevenzione sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, disponendo le misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio, ai soggetti pubblici e privati, e in particolare alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche, ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai e altre attività produttive e commerciali, che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Visto il R.D. n.1265 del 27 luglio 1934;

Vista la Legge n.833 del 23 dicembre 1978;

Visto l'art.50 del Dlgs. N.267/2000;

ORDINA

un piano di disinfestazione generale di adulticidi, larvicidi e ricerca ed eliminazione dei focolai larvali in tutto il territorio cittadino, compreso il cimitero comunale;

un piano di disinfestazione generale di adulticidi, larvicidi e ricerca ed eliminazione dei focolai larvali per tre giorni consecutivi in aree pubbliche e private, con l'esclusione di aree di competenza della Asl Lanciano Vasto Chieti, nel raggio di 300 metri dal pronto soccorso;

a tutta la cittadinanza, privati cittadini, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che ne hanno l'effettiva disponibilità di abitazioni o aree aperte anche inutilizzate, di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione di trattamenti per tre giorni consecutivi e comprendendo sia aree pubbliche sia aree private, con l'esclusione delle aree di competenza della ASL Lanciano

Vasto Chieti oggetto di ulteriore specifico intervento nel raggio di 300 metri dal pronto soccorso.

RACCOMANDA

Durante il trattamento disinfestazione:

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento degli impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili, ciotole, ecc. con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda, prima del trattamento, di raccogliere le verdure la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

Dopo il trattamento:

-rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarli abbondantemente, sbucciare la frutta prima dell'uso, procedere con uso di guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili e suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento, in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

RACCOMANDA ANCORA

Di evitare, negli spazi privati ad uso pubblico e privati compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, l'abbandono definitivo o temporaneo di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana, e stagnante anche temporanea;

Di procedere:

- a) allo svuotamento dall'eventuale acqua contenuta dei contenitori e bidoni non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo e alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- b) alla chiusura dei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acqua meteoriche con rete zanzariera che deve essere mantenuta in condizioni di integrità e libera da foglie e detriti onde consentire il regolare deflusso delle acque.
Le acque in essi presenti devono essere trattate con prodotti di sicura efficacia larvicida. Il trattamento deve essere eseguito direttamente dai proprietari stessi o utilizzatori di spazi, oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione. Deve essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto trattamento. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia;
- c) al taglio periodico dell'erba, sterpi, ecc. nelle aree verdi di pertinenza;
- d) svuotare fontane, vasche e piscine non in esercizio e procedere ad idoneo trattamento antilarvale;
- e) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e, qualora queste vengano ricoperte con teli, è necessario svuotare, entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, l'acqua in essi eventualmente accumulatasi, mediante pompaggio;
- d) convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta da impianti di climatizzazione;
- e) tenere sgombri i cortili, aree ecc. da rifiuti e/o materiali di ogni genere, per evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.
- f) mantenere in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare ristagno di acqua;
- g) i tombini, le caditoie presenti nei giardini, cortili e spazi condominiali

h) evitare la formazione di raccolta di acque anche nei luoghi poco accessibili o nascosti quali sotterranei, cantine, intercapedini, vespai ecc.

RACCOMANDA ALTRESI'

ai conduttori di orti:

1. eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o contenitore da riempire di volta in volta, che dovrà essere svuotato completamente dopo l'uso;
2. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta di acqua in caso di pioggia;
3. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica e/o rete anti insetto gli eventuali serbatoi di acqua.

alle aziende agricole e zootecniche ed a chiunque allevi animali o che li accudisca o custodisca anche a scopo zoofilo di:

1. provvedere a mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti e i depositi idrici, compresi quelli situati negli spazi aperti;

a tutti i proprietari, gestori, conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori:

1. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione;

ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:

1. adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolta di acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto, ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolta di acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. assicurare trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra;

ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo copertoni, è fatto obbligo di:

1. stoccare i copertoni al coperto o in container dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili, dopo averli svuotati di eventuali raccolte di acqua al loro interno e evitando raccolte di acqua sui teli. I copertoni devono essere svuotati da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di essere consegnati alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;

ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere è fatto obbligo di:

1. evitare:
 - raccolte idriche in area di scavo;
 - raccolte di acqua nei bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare la raccolta di acqua;
3. provvedere in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali ivi presenti in modo da evitare raccolta di acqua meteorica;

ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano è fatto obbligo di:

1. adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di focolai larvali:

- rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa riempirli di sabbia;
- non lasciare contenitori vuoti che potrebbero riempirsi di acqua;
- non ostruire le fontane con fiori e residui;
- provvedere ad evitare lo sviluppo larvale introducendo nei vasi con fiori freschi prodotti e/o materiali idonei a tale scopo;
- riempire con sabbia o sassi sia i vasi con fiori secchi e/o finti, che quelli inutilizzati;

AVVERTE

1. che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevede, ai sensi dell'art. 7 bis del testo Unico 267/2000 e ss.mm.i. e della Legge 689/1981 e ss.mm.ii., una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Alla sanzione pecuniaria conseguirà l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati o l'obbligo di eseguire i trattamenti.

2. In caso di recidiva è irrogata la sanzione amministrativa massima prevista, anche se si è proceduto al pagamento mediante oblazione. La recidiva si verifica qualora venga accertata la stessa violazione nel corso dell'anno.

3. che in caso di accertamento, da parte degli Organi competenti, di eventuali fattispecie determinanti grave, concreto e imminente pericolo per la salute pubblica, comporterà l'adozione di specifica ordinanza con tingibile ed urgente a carico del responsabile, la cui inottemperanza sarà comunicata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale, fatta salva ogni altra situazione che possa configurare diversa fattispecie di rilevanza penale.

DISPONE

che il Corpo di Polizia Municipale, la ASL02 Lanciano Vasto Chieti - Dipartimento di Prevenzione - SIESP ed il Corpo Forestale dello Stato siano gli Organi preposti alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

che la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni;
2. pubblicata sul sito Ufficiale del Comune di Chieti – Sezione Ordinanze;

Inviata:

Al Comando di Polizia Municipale – donatella.digiovanni@comune.chieti.it;

Alla ASL02 Lanciano Vasto Chieti – Dipartimento di Prevenzione – SIESP al seguente indirizzo pec: siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it;

Al Corpo Forestale dello Stato, al seguente indirizzo pec: fch42567@pec.carabinieri.it

Comando Carabinieri - tch29749@pec.carabinieri.it

Corpo Forestale dello Stato fch42567@pec.carabinieri.it

Comando dei VV.FF. com.prev.chieti@cert.vigilifuoco.it

Questura dips121.00f0@pecps.poliziadistato.it

Prefettura protocollo.prefch@pec.interno.it

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Chieti secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

IL SINDACO

Dott. Pietro Diego Ferrara

